



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 1 di 202

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

(Testo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9
Maggio 2017)

INDICE

DEFINIZIONI.....	8
CAPITOLO 1.....	13
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	13
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	13
1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente.....	20
CAPITOLO 2	22
LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	22
2.1 Individuazione dei rischi e protocolli.....	22
2.2 Il "sistema di controllo preventivo"	22
CAPITOLO 3.....	24
IL MODELLO DI ANCITEL.....	24
3.1 Funzione e scopo del Modello	25
3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura.....	26
3.3 I principi ispiratori del Modello	28
CAPITOLO 4	30
L' ORGANISMO DI VIGILANZA.....	30
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	30
4.2 Durata in carica.....	33
4.3 Funzione e compiti dell'OdV	35
4.4 Poteri dell'OdV	37
4.5 Regole di convocazione e di funzionamento	39
4.6 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali.....	39
4.7 Obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV	39
4.8 Verifiche sull'adeguatezza del Modello.....	41
4.9 Obblighi di riservatezza.....	42
4.10 Raccolta e conservazione delle informazioni	42
CAPITOLO 5	43
FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	43
5.1 Formazione e informazione dei Dipendenti	43
5.2 Selezione e informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner.....	44
5.3 Obblighi di vigilanza	44
CAPITOLO 6	45
SISTEMA SANZIONATORIO	45
6.1 Funzione del sistema sanzionatorio	45
6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti	45
6.3 Misure nei confronti degli Amministratori	47
6.4 Misure nei confronti dei Sindaci	48
6.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner	48
6.6 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV	48
PARTI SPECIALI	49
PARTE SPECIALE – A –	50
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	50
CAPITOLO A.1.....	51
LE FATTISPECIE DI REATO	51
LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	51
CAPITOLO A.2.....	57
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	57
A.2.1 Enti della pubblica amministrazione.....	57
A.2.2 Pubblici Ufficiali	58

A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio	59
CAPITOLO A.3	61
A.3.1 Attività Sensibili e Attività Strumentali in relazione ai reati contro la P.A. e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	61
CAPITOLO A.4	62
REGOLE GENERALI	62
A.4.1 Il sistema in linea generale	62
A.4.2 Il sistema di deleghe e procure	63
A.4.3 Principi generali di comportamento	65
CAPITOLO A.5	67
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	67
CAPITOLO A.6	71
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	71
CAPITOLO A.7	72
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	72
PARTE SPECIALE – B –	74
REATI SOCIETARI	74
CAPITOLO B.1	75
LE FATTISPECIE DI REATO	75
LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER, D.LGS. N. 231/2001)	75
B.1.1 Le ipotesi di falsità	75
B.1.2 La tutela del capitale sociale	76
B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società	79
B.1.4 La tutela penale contro le frodi	79
B.1.5 La tutela delle funzioni di vigilanza	80
CAPITOLO B.2	82
Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari	82
CAPITOLO B.3	83
REGOLE GENERALI	83
B.3.1 Il sistema in linea generale	83
B.3.2 Principi generali di comportamento	83
CAPITOLO B.4	85
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	85
CAPITOLO B.5	87
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	87
CAPITOLO B.6	88
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	88
PARTE SPECIALE – C –	89
REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	89
CAPITOLO C.1	90
LA FATTISPECIE DI REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	90
CAPITOLO C.2	92
C.2.1 Attività Sensibili e Attività Strumentali nell'ambito dei reati di corruzione tra privati	92
CAPITOLO C.3	93
Regole di comportamento	93
C.3.1 Principi generali di comportamento	93
CAPITOLO C.4	95
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	95
CAPITOLO C.5	98
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	98
CAPITOLO C.6	99
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	99
PARTE SPECIALE – D –	100

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	100
CAPITOLO D.1.....	101
LE FATTISPECIE DI REATO	101
Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 <i>octies</i> , D.Lgs. 231/2001).	101
Il Reato di Autoriciclaggio (art. 25 <i>octies</i> , D.Lgs. 231/2001)	103
CAPITOLO D.2	105
D.2.1 Attività Sensibili e Attività Strumentali nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	105
CAPITOLO D.3	106
Regole e principi di comportamento	106
D.3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	106
D.3.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI SPECIFICI	108
CAPITOLO D.4	111
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	111
CAPITOLO D.5	112
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	112
PARTE SPECIALE – E –	113
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	113
CAPITOLO E.1.....	114
LE FATTISPECIE DI REATO	114
Le fattispecie dei reati nei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> , D.Lgs. 231/2001)	114
CAPITOLO E.2.....	116
E.2.1 Attività Sensibili in materia di sicurezza sul lavoro.....	116
CAPITOLO E.3.....	117
REGOLE E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	117
E.3.1 Principi di comportamento	117
E.3.2 Compiti e responsabilità	117
E.3.3 Informazione, formazione e addestramento	124
E.3.4 Flussi informativi e cooperazione.....	127
E.3.5 L'attività di monitoraggio	129
CAPITOLO E.4.....	131
I CONTRATTI DI APPALTO.....	131
CAPITOLO E.5.....	133
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	133
CAPITOLO E.6.....	135
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	135
PARTE SPECIALE – F –	136
REATI AMBIENTALI	136
CAPITOLO F.1	137
LE FATTISPECIE DI REATO	137
LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25 <i>UNDECIES</i> , D.LGS. 231/2001)	137
CAPITOLO F.2	145
F.2.1 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI.....	145
Regole e principi di comportamento	146
F.3.1 Principi generali di comportamento	146
F.3.2 Principi comportamentali specifici.....	147
CAPITOLO F.4	149
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	149
CAPITOLO F.5	150

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	150
PARTE SPECIALE – G –	151
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO REGOLARE	151
CAPITOLO G.1	152
LA FATTISPECIE DI REATO	152
Delitti contro la personalità individuale e Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 <i>quinquies</i> e art. 25 <i>duodecies</i> , D.Lgs. 231/2001).	152
CAPITOLO G.2	155
Attività Sensibili.....	155
CAPITOLO G.3	156
Regole di comportamento.....	156
G.3.1 Principi generali di comportamento	156
G.3.2 Principi comportamentali specifici	157
CAPITOLO G.4	159
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	159
CAPITOLO G.5	160
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	160
PARTE SPECIALE – H –	161
REATI INFORMATICI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	161
CAPITOLO H.1	162
LE FATTISPECIE DI REATO	162
Le fattispecie dei reati informatici e dei delitti in violazione del diritto d'autore.....	162
CAPITOLO H.2	174
H.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati informatici e delitti in violazione del diritto d'autore... ..	174
CAPITOLO H.3	175
H.3.1 Regole e principi generali.....	175
H.3.2 Principi comportamentali specifici	176
CAPITOLO H.4	181
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	181
CAPITOLO H.5	182
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	182
PARTE SPECIALE – I –	183
REATI IN TEMA DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO E FALSITÀ IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO	183
CAPITOLO I.1	184
Le fattispecie dei reati di falsità nei segni di riconoscimento e di delitti contro l'industria e il commercio	184
CAPITOLO I.2	188
Attività Sensibili.....	188
CAPITOLO I.3	189
Regole di comportamento.....	189
I.3.1 Il sistema in generale.....	189
I.3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	189
I.3.3 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	191
CAPITOLO I.4	193
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	193
CAPITOLO I.5	194
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	194
PARTE SPECIALE – L –	195
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	195
CAPITOLO L.1	196
LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	196
CAPITOLO L.2	198



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 6 di 202

ATTIVITÀ SENSIBILI	198
CAPITOLO L.3	199
REGOLE DI COMPORTAMENTO	199
L.3.1 IL SISTEMA IN LINEA GENERALE	199
L.3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	199
L.3.3 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	200
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	201
CAPITOLO L.5	202
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	202



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 7 di 202

Tabella delle revisioni del documento

N.Rev.	Data	Modifiche apportate	Approvato da
1	09/05/2017	Prima emissione	CdA

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del modello di organizzazione, gestione e controllo, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

- **Ancitel o la Società:** Ancitel S.p.A. con sede legale in via dell'Arco di Travertino 11, 00178 Roma.
- **Attività Sensibili:** le attività nel cui ambito sussiste il rischio astratto di commissione dei Reati.
- **Attività Strumentali:** le attività non direttamente a rischio di commissione dei Reati ma strumentali e funzionali alla commissione degli stessi.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Ancitel.
- **CdA o Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione di Ancitel.
- **Codice dell'Ambiente o Cod. Amb.:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Ancitel in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- **Datore di Lavoro:** soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **Decreto Antiriciclaggio:** il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – di recepimento della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di attuazione – e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **Decreto Sicurezza:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue successive modificazioni e integrazioni.

- **Destinatari:** i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e i Partner della Società.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Ancitel o coloro che svolgono attività lavorativa per la Società in forza di un contratto con la stessa (ivi compresi i dirigenti e gli stagisti).
- **D.Lgs. n. 231/2001 o Decreto o Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro in relazione ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa e i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
- **Esponenti Aziendali:** gli amministratori, i dirigenti, i responsabili di funzione, i componenti del Collegio Sindacale della Società.
- **Fornitori:** tutti i fornitori di beni e servizi della Società.
- **Gestione di Rifiuti:** le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante di Rifiuti o

Intermediario.

- **Lavoratori:** persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.
- **Legge Anticorruzione:** la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **Linee Guida Confindustria:** le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.
- **Del Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
- **Modello o Modello 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.
- **Organo Dirigente:** il Consiglio di Amministrazione di Ancitel.
- **Organi Sociali:** sia il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Ancitel sia i rispettivi membri.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento, previsto dall'art. 6, comma I, lett. *b*), D.Lgs. 231/2001.
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (ad esempio, i concessionari di un pubblico servizio).
- **Partner:** le controparti contrattuali di Ancitel, quali ad esempio fornitori, distributori ed imprese appaltatrici, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga a una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili.

- **Reati o Reati Presupposto:** le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore proceda a disfarsi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
- **RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
- **Scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- **SISTRI:** il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'art. 188 *bis* comma 2, lett. a) del Cod. Amb., istituito ai sensi dell'art. 14 *bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.
- **Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.
- **SSL:** Salute e Sicurezza dei Lavoratori.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 12 di 202

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto 231 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti di rilevanza penale il patrimonio degli enti che abbiano tratto un interesse o un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi e il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto – nel suo testo originario – si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali a es. corruzione e concussione).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25 *bis*, che mira a punire i reati di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

Si segnala al riguardo che l'art. 25 *bis* è stato in seguito modificato dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, la quale ne ha modificato la rubrica in "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*", integrando altresì l'elenco di reati dallo stesso previsti attraverso l'inserimento dei reati di "*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*" (art. 473 c.p.) e di "*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*" (art. 474 c.p.).

Successivamente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25 *ter* del D.lgs. n. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai cosiddetti reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002. In seguito, l'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'art. 25 *quater*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Mentre l'art. 25 *quinqüies*, introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contro la personalità individuale.

L'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito la "*Legge Comunitaria 2004*") ha, inoltre, inserito l'art. 25 *sexies* volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il cosiddetto "TUF", Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) introducendo una specifica disposizione, l'art. 187 *quinqüies*, ai sensi della quale l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187 *ter* TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- persone

sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (*“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”*) ha poi integrato e modificato sia il TUF sia il Codice Civile, introducendo, tra l’altro, il nuovo art. 2629 *bis* c.c relativo al reato di *“Omessa comunicazione del conflitto di interessi”*. Tale reato è stato introdotto, ad opera della medesima Legge n. 262/2005, nell’art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001.

Con Legge 9 gennaio 2006, n. 7, è stato inserito nel Decreto 231 il reato di *“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”*.

Con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell’art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera *“transnazionale”* il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*” è stato poi introdotto nel Decreto l’art. 25 *septies*, poi sostituito ai sensi dell’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che ha esteso il novero dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto a:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In seguito, il D.Lgs. n. 231/2007 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell’art. 63 comma 3, l’art. 25 *octies* che estende l’elenco dei Reati a:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).

Come indicato in precedenza, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (*ex* art. 10, comma 5, della L. 146/06, ora abrogato dall’art. 64 del D.Lgs. 231/07).

A seguito dell’introduzione dell’art. 25 *octies*, i predetti Reati – unitamente alla ricettazione – sono divenuti rilevanti anche su base nazionale.

Per effetto dell’entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto nel Decreto l’art. 24 *bis* che estende l’elenco dei Reati a:

- falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

Con Legge 15 luglio 2009, n. 94 il novero dei Reati Presupposto del Decreto è stato ampliato ai delitti di criminalità organizzata (previsti dall'art. 24 *ter* del medesimo Decreto).

Inoltre, con Legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato introdotto l'art. 25 *bis*.1 che prevede i cosiddetti delitti contro l'industria e il commercio, nonché l'art. 25 *novies* che introduce i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Con Legge 3 agosto 2009 n. 116 è stato introdotto nel Decreto l'art. 25 *decies* che punisce ai sensi del Decreto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha introdotto l'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 dedicato ai reati ambientali.

Con il D.Lgs. 109/2012 e con la Legge Anticorruzione sono entrati nel catalogo dei Reati Presupposto della responsabilità amministrativa degli enti anche il reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolari e il reato di corruzione privata.

Successivamente, sono state apportate dal Legislatore modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 che hanno ulteriormente ampliato il novero dei Reati Presupposto.

In particolare:

- il decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 39, ha introdotto nel novero dei Reati Presupposto il reato di “*Adescamento di minorenni*” (art. 609 *undecies* c.p.).
- la legge 17 aprile 2014, n. 62, ha sostituito l’art. 416 *ter* c.p. (“*Scambio elettorale politico-mafioso*”). Rispetto al testo previgente, è stato eliminato il collegamento tra promessa di voti ed erogazione di danaro che era considerato un limite alla dimostrabilità del reato. Ora le modalità di commissione del reato sono tutte quelle di cui al terzo comma dell’art. 416 *bis* c.p. (“*Associazione di tipo mafioso*”), anch’esso già contemplato nel Modello attualmente vigente.
- la legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*”, da un lato, ha inasprito le pene pecuniarie per il reato di riciclaggio e ricettazione, dall’altro, ha introdotto la nuova figura del reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648 *ter.1* del codice penale e ha stabilito pene più gravi quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria.
- la Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto all’interno del codice penale il nuovo Titolo VI *bis* dedicato ai reati contro l’ambiente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, precisamente:
 - Inquinamento ambientale (Art. 452 *bis* c.p.);
 - Disastro ambientale (Art. 452 *quater* c.p.);
 - Delitti colposi contro l’ambiente (Art. 452 *quinquies* c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 *sexies* c.p.);
 - Circostanze aggravanti (Art. 452 *octies* c.p.);
- la Legge 27 maggio 2015, n. 69 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio ha portato ad un sostanziale rimodellamento delle fattispecie criminose di false comunicazioni sociali ed ha modificato l’art. 317 c.p., prevedendo un’estensione della punibilità per concussione, oltre del pubblico ufficiale, anche dell’incaricato di pubblico servizio.

- la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (cosiddetta “Salva Italia”) che ha innalzato la soglia relativa all’uso del contante e dei titoli al portatore a Euro 3.000, pur mantenendo a Euro 1.000 il limite oltre al quale non è permessa la trasferibilità degli assegni;
- il Decreto legislativo n. 7/2016 del 15 gennaio 2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, ha modificato l’art. 491 *bis* c.p. in materia di falsità nei “documenti informatici privati”. La fattispecie, che in passato integrava un reato presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, è stata derubricata da reato ad illecito civile divenendo pertanto irrilevante ai fini 231/2001. Resta invece nel novero dei Reati Presupposto il falso in “documento informatico pubblico”.
- la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016), al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto “caporalato”, ha riscritto in parte l’art. 603 *bis* c.p. relativo al delitto di intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, introducendolo, altresì, nel novero dei Reati Presupposto. Si rileva, inoltre, l’introduzione di una circostanza attenuante (*ex art. 603 bis.1 c.p.*) e della confisca obbligatoria (*ex art. 603 bis.2 c.p.*), entrambe collegate all’attività delittuosa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603 *bis* c.p.

A oggi, quindi, nel cosiddetto catalogo dei Reati Presupposto, sono contemplati:

- (i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- (ii) i delitti informatici;
- (iii) i delitti di criminalità organizzata;
- (iv) i reati transnazionali;
- (v) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- (vi) i delitti contro l’industria e il commercio;
- (vii) i reati societari;
- (viii) i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- (ix) i reati di mutilazione degli organi genitali femminili;
- (x) i delitti contro la personalità individuale;
- (xi) i reati di abuso di mercato;

- (xii) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- (xiii) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio;
- (xiv) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- (xv) l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- (xvi) i reati ambientali;
- (xvii) il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal Legislatore nella disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001.

1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, agli artt. 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati Presupposto.

Detto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede altresì, al fine di permettere la sussistenza dell'esimente in parola, che:

1. la società abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ovverosia le "Linee Guida") redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

CAPITOLO 2

LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

2.1 Individuazione dei rischi e protocolli

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle Attività Sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di adeguate procedure;
- previsione di obblighi di informazione in capo all'Organismo di Vigilanza.

2.2 Il “*sistema di controllo preventivo*”

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 individuate da Confindustria sono:

a) per i reati di natura dolosa:

- l'adozione di un codice etico/codice di comportamento;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un *corpus* di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;

- la comunicazione al personale capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati Presupposto.

b) per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

oltre a quelle già sopra menzionate, le componenti del sistema di controllo devono prevedere:

- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguati alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli;
- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali;
- la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (“nessuno può gestire in autonomia un intero processo”);
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

CAPITOLO 3

IL MODELLO DI ANCITEL

Ancitel S.p.a. offre, come attività prevalente, servizi telematici agli enti locali. Più in particolare, la Società ha per oggetto:

- a) la realizzazione di reti e di servizi telematici per i Comuni finalizzati anche all'interscambio informativo con gli altri livelli istituzionali e con enti pubblici o esercenti attività di pubblica utilità nell'ambito delle leggi e dei regolamenti aventi per oggetto la cooperazione istituzionale tra i diversi livelli di governo (Stato, Regioni, Province e Comuni);
- b) ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione e la commercializzazione di servizi informativi, di banche dati e di servizi telematici destinati al sistema delle autonomie locali, agli enti ed istituzioni di interesse pubblico, alle imprese e ai cittadini purché nell'ambito di servizi erogati per la valorizzazione del ruolo delle autonomie locali e dei Comuni in particolare;
- c) la ricerca, lo studio e la diffusione delle più avanzate metodologie e tecnologie di trattamento delle informazioni per le attività svolte dagli enti locali;
- d) l'attività di formazione e di servizi per gli enti locali e alle imprese operanti nell'ambito delle economie locali, soprattutto sui temi dell'innovazione tecnologica ed organizzativa;
- e) le attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti che precedono.

I servizi che la Società offre vengono espletati prevalentemente in favore dei Comuni, dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e della PAC (Amministrazione Pubblica Centrale).

Ancitel ha adottato il presente Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2017, l'Organismo di Vigilanza sarà istituito in successivo CDA cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.1 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative dei propri azionisti e degli stakeholders in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri organi sociali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, si richiede anche a Consulenti, Fornitori e Partner di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *Corporate Governance* della Società in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. n. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione di Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

A tal fine viene, individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza, finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

3.1.1 Caratteristiche del Modello

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto a elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza sia di meccanismi di controllo idonei a identificare le anomalie del sistema sia di strumenti di intervento tempestivo per efficacemente contrastare le anomalie.

La specificità

La specificità del Modello ne determina l'efficacia:

1. specificità delle Attività Sensibili *ex* art. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. 231/2001, che impone una “mappatura” delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. specificità dei processi di formazione delle decisioni dell’ente e dei processi di attuazione nelle “Attività Sensibili” *ex* art. 6, comma 2, lett. b), D.Lgs. 231/2001.

L’attualità

Il Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato solo se costantemente adattato alla struttura e all’attività d’impresa, per questo motivo la disposizione di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001 attribuisce all’Organismo di Vigilanza il compito di curare l’aggiornamento del Modello.

L’art. 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione; del pari si deve procedere a una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni oppure intervengano modifiche nell’attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche, suddivise in differenti fasi qui di seguito descritte, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi adeguato e ispirato, oltre che alle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida e alle *best practice* aziendali.

1. Identificazione delle Attività Sensibili ed Effettuazione della “Gap Analysis”

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati Presupposto.

L’identificazione delle Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale rilevante *ratione materiae* (statuto, visura camerale, funzionigramma, principali procedure in essere, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno o più dei Reati.

Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti e sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione per la Società del Modello *ex* D.Lgs. 231/2001.

Sulla base dell'analisi sopra descritta, si è proceduto con l'individuazione delle Attività Sensibili per la Società relativamente alla situazione aziendale esistente (*as is analysis*), nonché le azioni di miglioramento (*gap analysis*) da attuare nell'ambito delle stesse al fine di pervenire alla definizione del Modello. Il tutto è descritto analiticamente nel documento denominato "Documento di Analisi dei Rischi e Suggerimenti", sulla base del quale è stato poi predisposto il presente Modello.

2. Predisposizione del Modello

Il presente Modello è così composto:

- i. una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
- ii. n. 10 "Parti Speciali" predisposte per alcune diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001 e astrattamente ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia:
 - Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
 - Parte Speciale B – Reati Societari,
 - Parte Speciale C – Reato di corruzione tra privati.

- Parte Speciale D – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.
- Parte Speciale E – Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Parte Speciale F – Reati ambientali.
- Parte Speciale G – Reato di caporalato e di impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno regolare.
- Parte Speciale H – Reati informatici e Delitti in violazione del diritto d'autore.
- Parte Speciale I – Reati in tema di turbata libertà dell'industria e del commercio e falsità in segni di riconoscimento.
- Parte Speciale L – Delitti di criminalità organizzata.

In particolare, ciascuna delle anzidette Parti Speciali ha la funzione di:

- a) identificare i principi comportamentali specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello ed in particolare della limitazione del rischio di commissione della specifica tipologia di Reati da ognuna di esse considerato;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3.3 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di *as is analysis*, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati Presupposto e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Tali procedure non vengono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;
2. il sistema di procedure e controlli già implementato dalla Società;
3. i requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza, interno alla struttura aziendale, del compito di verificare l'efficace e corretta attuazione del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto 231;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica dell'adeguatezza del Modello con conseguente aggiornamento periodico (cosiddetto controllo *ex post*);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e dei principi comportamentali istituiti;
4. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
5. il piano anticorruzione e trasparenza;
6. le procedure previste dal Codice Appalti, ove applicate da Ancitel, per la selezione dei Fornitori.

CAPITOLO 4

L' ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6, comma 1, lettera *b*, del D.Lgs. n. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organismo "interno" alla struttura operativa dell'Ente, composto da membri interni o esterni allo stesso, nominato dalla Società e caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione. L'organismo deve essere dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza e controllo relativa al Modello, non può essere dotato di deleghe di funzioni e deve rispondere direttamente al vertice aziendale.

La Società ha scelto di affidare la funzione di vigilanza ad un organismo collegiale dotato delle competenze professionali necessarie per una corretta ed efficiente operatività nonché di un elevato grado di indipendenza ed autonomia, anche in considerazione delle caratteristiche richieste dalla legge e dalla recente giurisprudenza in materia e, precisamente:

a. Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, CdA e anche Collegio Sindacale) e che non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

In particolare, è necessario che l'OdV:

1. sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
2. abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;

3. sia dotato di risorse finanziarie adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

Con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, i membri dell'OdV non devono trovarsi in una situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad esempio, consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

b. Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente dalla carica:

1. coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c, ovvero coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge contro la mafia);
3. coloro che siano stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa *ex artt.* 444 e ss. del c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

(disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

- a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231;
4. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231;
 5. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 *quater* TUF. In particolare, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono aver riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

c. Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale

L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività

di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d. *Continuità d'azione*

L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

L'OdV così costituito provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad esempio, in caso di violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che non potrà eleggere a componente dell'OdV un soggetto a carico del quale esista una condanna, anche in primo grado o di patteggiamento, relativa a reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 o a reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, in caso di infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta, ovvero sia allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Società.

4.2 Durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* verrà allegato al relativo verbale.

L'OdV viene nominato per un periodo di tre anni.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- c) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli Amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- d) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- e) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 4.1 che precede.

Ogni membro esterno dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a sottoscrivere, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), la sopravvenuta incapacità e la morte. Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza

da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d del Decreto;

- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.9;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o il licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

4.3 Funzione e compiti dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali e, per quanto a loro applicabile, dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- sull'opportunità di suggerire al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

- i. Verifica e controllo:
 - a. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini della verifica della attualità della mappatura delle Attività Sensibili;

- b. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;
 - c. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
 - d. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e Partner che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
 - e. attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.
- ii. Formazione:
- a. definire, insieme con le funzioni aziendali competenti, i programmi di formazione per i Dipendenti e gli Organi Sociali ed il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare a tutti i Destinatari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
 - b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.
- iii. Sanzioni:

- a. coordinarsi con le funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, ferma restando, per l'irrogazione della sanzione ed il relativo procedimento disciplinare, la competenza della funzione a ciò deputata dalla Società (si rinvia in merito a questo punto al successivo Capitolo 6).
- iv. Aggiornamenti:
- a. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
 - b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
 - c. monitorare l'aggiornamento del funzionigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni l'evoluzione della struttura della Società, con particolare riferimento a quelle attività di riorganizzazione interna da cui possano derivare conseguenze per l'applicabilità del modello organizzativo.

4.4 Poteri dell'OdV

L'OdV ha, *ex lege*, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali e/o alle funzioni aziendali competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i dirigenti e dal *management* della Società. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne: (i) il controllo delle attività e delle aree di competenza; (ii) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione; (iii) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere alla Società di approntare specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura aziendale sono tenuti a vigilare ed informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritenga necessario all'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni aziendali, senza limitazioni di tempo e di numero.

L'autonomia e l'indipendenza che devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessaria l'introduzione di alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che l'attività di controllo dell'OdV possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, allorquando essi siano dipendenti della Società, sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, sentiti, laddove necessario, gli incaricati della gestione delle Risorse Umane.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società conferisce all'OdV i seguenti poteri:

- potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Società;
- potere di avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- potere di raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e i Collaboratori, inclusi il Collegio Sindacale e la società di revisione, in relazione a tutte le attività della Società;
- potere di richiedere la riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per affrontare questioni urgenti;
- potere di richiedere ai titolari di funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- potere di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. Anche a tale proposito, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare ogni anno un *budget* di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività, salvo richieste di integrazioni per eventuali necessità sopravvenute;

- potere di amministrare in autonomia il budget assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione.

4.5 Regole di convocazione e di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico regolamento – da adottarsi al momento dell'insediamento dello stesso – le modalità del proprio funzionamento, fermo restando che lo stesso si riunisce almeno trimestralmente e che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento.

4.6 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In particolare, l'OdV riporta almeno semestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

L'attività di *reporting* ha in ogni caso sempre ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;
2. le eventuali criticità (e, eventualmente, gli spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

4.7 Obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto infra meglio previsto dal Sistema sanzionatorio.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

I segnalanti devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Segnalazioni obbligatorie

I Dipendenti e gli Organi Sociali devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i comportamenti fraudolenti o compiuti in violazione di quanto previsto dal presente Modello e, comunque, limitatamente ai Reati Presupposto;
- i reclami da cui emergano possibili ipotesi di frode o irregolarità comportamentali limitatamente a quanto previsto dal presente Modello ed ai Reati Presupposto;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati Presupposto, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti o gli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati Presupposto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;

- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati Presupposto o violazione delle regole di comportamento del Modello.

Gli obblighi di segnalazione da parte di Consulenti e Partner saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

In ogni caso, qualora un Dipendente o un membro degli Organi Sociali non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà irrogata secondo le regole indicate nel Capitolo 6 del presente Modello.

4.8 Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, eventualmente anche coadiuvato da soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità delle stesse alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche, l'OdV si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne il cui intervento, di volta in volta, si renda a tal fine opportuno.

Le verifiche ed il loro esito sono inserite nel *report* periodico agli Organi Sociali nei quali, in caso di emersione di criticità, l'OdV esporrà i propri suggerimenti circa i miglioramenti da attuare.

4.9 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle proprie funzioni.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica.

4.10 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito *database* (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e al personale delegato dall'OdV.

CAPITOLO 5

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione e informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello della Società. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV avvalendosi della collaborazione del responsabile Risorse Umane della Società. All'Organismo di Vigilanza è demandato, altresì, il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto 231, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di Reati Presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento di detti reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività ed alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà irrogata secondo le regole indicate nel Capitolo 6 del presente Modello.

5.2 Selezione e informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

Relativamente ai Consulenti, ai Fornitori ed ai Partner, verranno istituiti appositi sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i principi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello, principi di cui gli stessi dovranno essere adeguatamente informati. La selezione dovrà avvenire in base a quanto indicato nel successivo Capitolo A.5.

I contratti che regolano i rapporti con i soggetti sopra richiamati devono contenere apposite clausole che impongono loro il rispetto del Modello adottato da Ancitel.

5.3 Obblighi di vigilanza

Tutti i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente o di responsabili di una funzione aziendale hanno l'obbligo di esercitare un'attività di vigilanza prestando la massima attenzione e diligenza nei confronti di tutti i Dipendenti verso i quali si trovano in rapporto di superiorità gerarchica diretta e indiretta. Devono, inoltre, segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all'Organismo di Vigilanza.

Qualora il Dipendente rivesta la qualifica di dirigente o di responsabile di una funzione aziendale e non rispetti i suddetti obblighi, sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all'interno della Società secondo quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

CAPITOLO 6

SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Società e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di tre giorni;

- licenziamento con preavviso e T.F.R.;
- licenziamento senza preavviso e con T.F.R..

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, scaturenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto, in conformità con quanto previsto dal CCNL applicabile.

Più in particolare, in relazione alla gravità del comportamento commesso, potranno essere comminate le seguenti sanzioni:

- ammonizione scritta;
- licenziamento con preavviso;

- licenziamento senza preavviso.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione dell'ammonizione scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 – a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV pur rimanendo il Consiglio di Amministrazione responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'OdV.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi e dei comportamenti previsti dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa gli altri membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, quindi:

- valuta la problematica oggetto della segnalazione nell'ambito di una riunione che, in base alla gravità della violazione del Modello di cui sia stato informato, può essere convocata *ad hoc*;
- all'esito della valutazione, delibera in merito, con l'astensione del/degli interessato/i.

In ogni caso, i Sindaci, valutata la gravità della violazione, potranno comunicare le irregolarità verificatesi alle Autorità competenti.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Modello.

6.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale ed il CdA i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti, ai Fornitori o ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come – a titolo esemplificativo – nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste dal Decreto 231.

6.6 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione dell'accaduto.

Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 49 di 202

PARTI SPECIALI



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 50 di 202

PARTE SPECIALE – A –

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

CAPITOLO A.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A.

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A.. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto 231 agli artt. 24, 25 e 25 *decies*.

Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 *bis*), non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che il reato di cui trattasi è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 *bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato previsto da quest'ultima disposizione.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione e Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri o omettere, ritardare un atto del suo ufficio o compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

L'art. 319 *bis* c.p. prevede che la pena sia aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, non essendo obbligato, ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena, sia pur limitata.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319 *bis*, nell'art. 319 *ter*, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra pubblica utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Sulla base del richiamo all'art. 322 *bis* operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato di corruzione e concussione summenzionate si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 6) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

La previsione di cui all'art. 377 bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Il reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 56 di 202

Si indicano nel capitolo seguente alcuni criteri generali per la definizione di “Pubblica Amministrazione”, “Pubblici Ufficiali” e “Incaricati di Pubblico Servizio”.

CAPITOLO A.2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. *a* e *b*, D.Lgs. n. 231/2001. Sono, inoltre, riportate anche indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

A.2.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice Penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS, COVIP, Direzioni territoriali del lavoro, sezioni fallimentari);
- Regioni;

- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni (compresa l'ANCI) e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT);
- ASL;
- AGCOM;
- CORECOM;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubbliche funzioni (ad esempio, l'INPGI);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

A.2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” chi esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma dell'Articolo in parola fornisce poi la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta, invece, un'analoga attività definitoria per precisare le nozioni di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria”.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Tale definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 c.p., il quale spiega che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il Legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come per la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle Autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc..

Il Legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizioni come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

È dunque stata indicata una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato non già dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, bensì dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

CAPITOLO A.3

A.3.1 Attività Sensibili e Attività Strumentali in relazione ai reati contro la P.A. e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

Le principali Attività Sensibili che Società ha individuato al proprio interno, in relazione ai reati contro la P.A., sono le seguenti:

1. gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. richiesta e gestione di contributi e finanziamenti pubblici (ivi compresa la gestione delle ispezioni).

Le attività che, pur non essendo direttamente sensibili al rischio di commissione dei reati in oggetto, possono costituire comunque attività strumentali alla realizzazione degli stessi, sono le seguenti:

1. selezione dei Consulenti, Fornitori e Partner e gestione dei relativi rapporti;
2. selezione e assunzione del personale;
3. gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
4. gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza;
5. gestione del contenzioso.

CAPITOLO A.4

REGOLE GENERALI

A.4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche delle Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) attenzione ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (ovvero ricevere chiara indicazione di tale attribuzione, all’interno del funzionigramma, nella *job description* o in altri documenti, politiche o regolamenti aziendali);
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nel funzionigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti;
- b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri;

- c) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- d) devono essere stabiliti i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.) e le procure devono essere tempestivamente aggiornate qualora si verifichi una di queste ipotesi.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. I doni o le gratuite prestazioni devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

CAPITOLO A.5

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi di comportamento qui di seguito descritti.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con la P.A.:

1. Ai Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di *partnership* per Consulenti e Partner). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica delega o procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente paragrafo;
2. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
3. attraverso procedure interne di protocollazione della corrispondenza e strumenti informatici, deve essere assicurata la tracciabilità di tutte le comunicazioni intercorse per iscritto tra la Società e la P.A.;
4. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Con riferimento alla richiesta e gestione di contributi e finanziamenti pubblici, le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti affinché sia consentito effettuare uno stringente controllo in relazione alla gestione degli stessi.

In relazione alla selezione di Consulenti, Fornitori e Partner:

1. i contratti tra la Società, da un lato, e i Consulenti, i Fornitori e i Partner, dall'altro lato, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
2. i Consulenti, i Fornitori e i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio utilizzando apposite *check-list* o una procedura formalizzata di *beauty contest*¹⁾) e a questi devono essere richiesti documenti che possano consentire alla Società di verificare l'onorabilità e la professionalità degli stessi (ad es. nella scelta dei consulenti legali occorrerebbe verificare che egli non sia mai stato soggetto a sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza richiedendogli, eventualmente, di rilasciare autodichiarazione in merito);
3. ove applicabile, in base alla normativa vigente, la Società deve scegliere i Fornitori nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
4. nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Consulenti, con i Fornitori e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola: i) con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza della disciplina di cui al Decreto 231 e del Modello adottato dalla Società, di impegnarsi a rispettarli per quanto loro applicabili, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati Presupposto (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership) e che ii) regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle dichiarazioni di cui al punto i) attraverso l'applicazione di una sanzione contrattuale graduata a seconda della violazione commessa e che possa determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale. (i.e. clausole risolutive espresse e penali).

Nella gestione dei contenziosi in cui è interessata la Società:

¹ Gara per l'assegnazione di un bene o la fornitura di un servizio alla quale sono ammessi solo soggetti in possesso di caratteristiche prestabilite

1. è fatto divieto ai Destinatari coinvolti di esibire documenti/dati falsi o alterati, rilasciare dichiarazioni false, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni dell'organo giudicante;
2. è fatto divieto di promettere denaro o altra utilità ad una persona chiamata a rendere testimonianza inducendola a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Nell'ambito della gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni e della gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza:

1. la Società ha adottato una specifica procedura che disciplina il rimborso delle spese sostenute da parte dei Dipendenti;
2. le erogazioni liberali e donazioni in favore di enti pubblici non devono essere di valore superiore a 150.00 euro e devono essere disposti solo a seguito di un preciso iter autorizzativo. La Società adotta un apposito elenco in cui vengono indicati le erogazioni, donazioni o omaggi eventualmente ammessi. Il predetto elenco deve essere fornito all'OdV il quale deve essere altresì informato delle erogazioni effettuate;

Inoltre:

1. con riferimento alla gestione finanziaria, la Società attua specifici controlli comportamentali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli è volta ad impedire la formazione di riserve occulte;
2. la Società deve garantire che: i) tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili; ii) tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano supportati da specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento; iii) sia rispettato il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano, coloro che eseguono e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita; iv) siano rispettati i limiti di spesa e i budget assegnati ai soggetti che richiedono l'esecuzione di flussi finanziari in uscita; v) non siano creati conti segreti o scritture non registrate e che non siano effettuati pagamenti per spese inesistenti o elementi di passività il cui oggetto non sia correttamente identificato; vi) il denaro contante

sia utilizzato solo per pagamenti di piccola cassa e supportati da documentazione idonea a comprovare l'effettivo pagamento;

Il processo di selezione del personale, solo potenzialmente esposto al rischio di essere utilizzato quale strumento per ottenere vantaggi per la Società nell'ambito dei rapporti con la P.A., deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri: i) professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare; ii) uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati; e ii) conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell' OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

CAPITOLO A.6

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 72 di 202

CAPITOLO A.7

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, si ritiene che i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza dovrebbero avvenire secondo quanto previsto nella seguente tabella:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile Direzione Produzione Responsabile Direzione Commerciale Responsabile Affari Legali Editoria, Comunicazione e Relazioni Esterne	Descrizione delle attività rilevanti intercorse con la Pubblica Amministrazione.	Annuale
Responsabile Direzione amministrazione	Elenco e copia delle deleghe e procure rilasciate a Esponenti Aziendali, Dipendenti e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione	Annuale
Responsabile Affari Legali	Elenco dei contenziosi giudiziari in corso e breve descrizione dello stato di ciascuno di essi.	Annuale
Responsabile Affari Legali	Elenco delle ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione precedente; ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento. Trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità.	Ad evento
Responsabile Direzione Commerciale	Elenco degli omaggi e atti di liberalità effettuati dalla Società, con indicazione dei soggetti destinatari.	Annuale
Responsabile Direzione amministrazione	Indicazione di richieste avanzate dalla Società di accedere a finanziamenti, contributi o altre forme di	Ad evento



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 73 di 202

	<p>erogazione pubblica.</p> <p>Rendiconto delle attività svolte per la richiesta di erogazioni pubbliche e dell'impiego di erogazioni pubbliche eventualmente già conseguite.</p>	
<p>Responsabile Area Qualità e Procedure Organizzative, RU</p>	<p>Elenco del personale assunto nel periodo di riferimento, con indicazione: i) dell'inquadramento e delle mansioni; ii) delle procedure seguite per la selezione; iii) dei controlli svolti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e iv) di eventuali legami tra il personale assunto con controparti contrattuali della Società e/o con la Pubblica Amministrazione <i>[flusso previsto anche in calce alle Parti Speciali C e L]</i>.</p>	<p>Semestrale</p>
<p>Responsabile Affari Legali</p> <p>Responsabile Direzione Produzione</p> <p>Responsabile Area Vendite</p> <p>Responsabile Ufficio Acquisti</p>	<p>Reporting periodico sulle attività svolte e volte all'acquisizione di nuovi Consulenti, Fornitori e Partner, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura (ad esempio <i>beauty contest</i> o assegnazione diretta); ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza <i>[flusso previsto anche in calce alle Parti Speciali C e L]</i>.</p>	<p>Semestrale</p>
<p>Responsabile Direzione Amministrativa</p>	<p>Descrizione dei controlli effettuati sui rimborsi spesa e dei relativi esiti.</p>	<p>Annuale</p>



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 74 di 202

PARTE SPECIALE – B –

REATI SOCIETARI

CAPITOLO B.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati societari (art. 25 *ter*, D.Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25 *ter* del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

B.1.1 Le ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c)

False comunicazioni sociali in danno delle società quotate (art. 2622 c.c)

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, da parte degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci o dei liquidatori, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre altri in errore al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Gli stessi soggetti sono puniti anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società al punto da indurre altri in errore;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori

(trattasi, quindi, di cosiddetto “reato proprio”), nonché coloro che secondo l’art. 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;

Il reato di cui all’art. 2622 c.c si applica alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Italia o in un paese dell’Unione Europea o alle società a queste equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c)

Tale ipotesi di reato, solo astrattamente ipotizzabile per la Società in quanto non quotata nei mercati regolamentati, consiste nella violazione degli obblighi previsti dall’art. 2391, primo comma, c.c da parte dell’amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L’art. 2391, primo comma, c.c impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale. L’amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

B.1.2 La tutela del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà integrabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p. anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell’effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall’analisi di cui all’art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate e che, inoltre, non possono essere acquistate azioni eccedenti la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l’illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si pensi ad esempio all'occultamento di documenti essenziali per la verifica, in corso di esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione da parte della società di revisione.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

B.1.4 La tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi ad esempio al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Sulla portata di tale condotta in relazione a strumenti finanziari quotati e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, si veda quanto riportato nella Parte Speciale relativa ai reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato.

B.1.5 La tutela delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- a) la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, quali Consob o Banca d'Italia, (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- b) la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 81 di 202

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

CAPITOLO B.2

Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. la tenuta della contabilità, la predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere;
2. rapporti con il Collegio Sindacale.

CAPITOLO B.3

REGOLE GENERALI

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano – nei limiti delle rispettive competenze – a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto oltre che alle prassi aziendali cui la Società fa riferimento.

B.3.1 Il sistema in linea generale

I Dipendenti e gli Organi Sociali della Società devono in generale conoscere e rispettare:

- le vigenti prassi e procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione che si intendono qui interamente richiamate;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting attualmente esistenti;
- la normativa applicabile.

B.3.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter*, D.Lgs. n. 231/2001) e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo). Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali potenzialmente rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

A livello generale,

- tutte le comunicazioni sociali devono essere redatte in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;

- la rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
- tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.

CAPITOLO B.4

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei rapporti con la Società di revisione;
4. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
5. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale o della società di revisione;
- i) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Si dispone, inoltre, l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni periodiche (almeno annuali) tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del CdA o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

CAPITOLO B.5

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001	Rev. 01 Data: 09/05/2017 Pag. 88 di 202
---	--	---

CAPITOLO B.6

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direzione Amministrativa Segreteria di Direzione	Comunicazione delle seguenti informazioni: i) approvazione del bilancio ed eventuali modifiche intervenute rispetto al progetto di bilancio; ii) eventuali operazioni effettuate sul capitale nel periodo di riferimento; iii) possibili conflitti di interesse dichiarati dagli amministratori in relazione a determinate operazioni cui la Società partecipa; e iv) procedure e interventi organizzativi adottati al fine di garantire la tracciabilità dei flussi contabili e finanziari. Report di sintesi sui controlli effettuati sulla gestione della contabilità e sui relativi esiti.	Annuale
Direzione Amministrativa Direzione Personale, Organizzazione e R.U.	Aggiornamento sulla struttura organizzativa della Società (ripartizione ruoli, funzioni e poteri, deleghe e procure).	Ad evento



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 89 di 202

PARTE SPECIALE – C –

REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

CAPITOLO C.1

LA FATTISPECIE DI REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l’integrale sostituzione dell’art. 2635 codice civile (“Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”) con la seguente disposizione:

“Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati):

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi?”.

La fattispecie in esame è stata, inoltre, inserita nel catalogo dei Reati Presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “Decreto 231”), in particolare tra i cosiddetti “reati societari” di cui all’art. 25 *ter* (lettera *s-bis*) del medesimo Decreto 231.

In particolare, ai fini dell’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti *ex* Decreto 231 rileva solo la fattispecie di corruzione tra privati cosiddetta “attiva”.

E' infatti punibile ai sensi del Decreto 231 la società a cui appartiene colui che dà o promette denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti (appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

1. un amministratore;
2. un direttore;
3. un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
4. un sindaco;
5. un liquidatore;
6. un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

La dazione o la promessa di denaro deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Affinché sia integrato il reato di corruzione tra privati, dal compimento o dall'omissione dell'atto dovrà derivare un nocumento (per opinione della dottrina dominante anche di natura non patrimoniale) nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

In relazione alla fattispecie di reato in esame, si sottolinea, sotto il profilo giuridico, come, ai fini della punibilità della condotta, sia necessario che:

- il soggetto corrotto rientri nell'ambito dei soggetti indicati all'art. 2635 comma 1 e 2 c.c. (ad esempio, amministratore di una società di capitali e soggetti sottoposti alla sua direzione o vigilanza);
- la condotta di tipo corruttivo, oltre che un vantaggio per la Società, comporti anche un nocumento per la società (anche di tipo reputazionale) del soggetto corrotto che sia in rapporto di causalità rispetto alla suddetta condotta.

CAPITOLO C.2

C.2.1 Attività Sensibili e Attività Strumentali nell'ambito dei reati di corruzione tra privati

Nell'ambito delle attività di analisi dei rischi sono state individuate, da una parte, Attività Sensibili alla commissione del reato di corruzione tra privati e, dall'altra, Attività Strumentali alla configurazione del medesimo reato.

Le Attività Sensibili individuate dalla Società sono le seguenti:

1. gestione dei rapporti con i clienti;
2. gestione dei rapporti con le società di certificazione;
3. gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi;
4. gestione dei Fornitori, Consulenti e Partner e gestione dei relativi rapporti.

Costituiscono, invece, attività strumentali alla realizzazione del reato di corruzione tra privati:

1. omaggi, liberalità, e sponsorizzazioni;
2. selezione e assunzione di personale dipendente.

Si precisa che per attività strumentali si intendono quelle attività che, pur non essendo direttamente sensibili al rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, costituiscono comunque attività strumentali alla realizzazione del medesimo. Rientrano in tale ambito di attività, in particolare, quelle che consentono l'approvvigionamento di risorse finanziarie necessarie al soggetto corruttore per promettere al soggetto corrotto denaro o altre utilità, nonché quelle che costituiscono di per sé merce di scambio da promettere al soggetto corrotto per ottenere l'atto contrario ai propri doveri d'ufficio.

CAPITOLO C.3

Regole di comportamento

C.3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente capitolo è che i Destinatari del Modello si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

In via generale, è vietato a tutti i Destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare il reato di corruzione tra privati. In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- a) promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di soggetti corruttibili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori) dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- b) cedere una parte del pagamento di un contratto a partiti politici, associazioni no profit, organizzazioni sindacali nonché a familiari, amici, società, direttamente o indirettamente, correlate a soggetti corruttibili, senza preventiva autorizzazione delle funzioni competenti;
- c) servirsi di intermediari, quali agenti, fornitori, consulenti o altri terzi al fine di convogliare i pagamenti da destinare a soggetti corruttibili, a loro amici o familiari nonché a società, partiti politici, associazioni no profit, dipendenti o partner commerciali degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con Fornitori, Consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a) con riferimento all'elargizione di omaggi e liberalità adotta specifici presidi volti a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l'offerta degli stessi a soggetti terzi. Ciò al fine di assicurare che le medesime non influenzino impropriamente o possano essere recepite come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario;
- b) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nel funzionigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria;
- c) adotta politiche di remunerazione per il *management* in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;
- d) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;
- e) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle prassi e procedure aziendali che prevedono criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati oltre a garantire, ove ciò sia possibile, che il processo di selezione sia quanto più indipendente possibile dalle funzioni che richiedono le risorse.
- f) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come unico scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi.

CAPITOLO C.4

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Al fine di assicurare adeguati presidi nell'ambito delle singole Attività Sensibili, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi.

Per quanto riguarda i rapporti con i clienti, la Società cura che:

- nei contratti con gli Area Manager e i distributori, sia previsto il divieto a carico di tali soggetti di porre in essere qualsiasi condotta che possa, direttamente o indirettamente, configurare la fattispecie del reato di corruzione tra privati nell'interesse o a vantaggio della Società;
- nei contratti con tutte le controparti, sia inserita apposita clausola tramite la quale le medesime dichiarino di conoscere il Decreto 231 e il Modello 231 adottato da Ancitel (nonché di aver eventualmente adottato e implementato un proprio Modello 231) e si impegnino a rispettare i principi negli stessi indicati, con la previsione di sanzioni contrattuali graduate a seconda della violazione commessa (clausola penale, clausola risolutiva espressa, ecc.).

Nella gestione del contenzioso la Società adotta specifici presidi aziendali volti a stabilire:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso medesimo;
- che l'affidamento degli incarichi ai legali esterni sia tracciato;
- che sia monitorata e tracciata con continuità l'attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-contenzioso) osservando l'obbligo di condivisione della vicenda e delle relative azioni con le diverse funzioni coinvolte, stabilendo i ruoli e le responsabilità di ciascuno nella risoluzione della controversia e della sua gestione.

In relazione alla selezione di Fornitori, Consulenti, Partner e società di certificazione e alla gestione dei relativi rapporti, la Società adotta una procedura aziendale volta a disciplinare il processo di selezione dei medesimi che prevede:

- la definizione di ruoli e responsabilità nel processo di selezione e assegnazione degli incarichi e delle forniture;
- la valutazione comparativa di offerte contrattuali, nonché la valutazione del costo medio del servizio richiesto sul mercato;
- la valutazione deve avvenire sulla base del possesso di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, richiedendo anche documentazione idonea a comprovarne la sussistenza;
- la predisposizione di un registro dei soggetti già selezionati;
- il monitoraggio dell'attività (anche eventualmente attraverso l'utilizzo di indici del tipo – ad esempio e dove applicabili – *“qualità in accettazione”*, *“rispetto delle date di consegna”*, *“rispetto della quantità/ qualità dichiarata”*);
- l'inserimento di una specifica clausola che disciplini tra l'altro le conseguenze del mancato rispetto del Decreto 231 e del Modello;
- che i pagamenti a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte siano effettuati solo ed esclusivamente su conti correnti intestati ai medesimi presso istituti di credito;
- che gli anticipi di pagamento siano riconosciuti solo se adeguatamente motivati nei contratti stipulati con i predetti soggetti.

La Società istituisce inoltre un sistema di controlli preventivi e successivi sulla conformità del prezzo pagato rispetto al preventivo autorizzato, nonché sulla effettiva esecuzione del servizio contrattualmente pattuito.

Con riferimento alle erogazioni liberali e donazioni in favore di soggetti privati (persone giuridiche), la Società assicura che le predette non abbiano un valore superiore ad euro 150,00 e che vengano disposti solo a seguito di un preciso iter autorizzativo. La Società, inoltre, adotta un apposito elenco in cui vengono indicati le erogazioni, donazioni o omaggi eventualmente ammessi che deve fornito anche all'OdV il quale deve essere altresì informato delle erogazioni effettuate.

Il processo di selezione del personale, solo potenzialmente esposto al rischio di essere utilizzato quale strumento per ottenere vantaggi per la Società nell'ambito dei rapporti con terze parti, deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri: i)



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 97 di 202

professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare; ii) uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati; e ii) conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell' OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

CAPITOLO C.5

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO C.6**FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Affari Legali	Elenco dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in corso e breve descrizione dello stato di ciascuno di essi. <i>[flusso previsto anche in calce alla Parte Speciale A]</i>	Annuale
Affari Legali Direzione Produzione Direzione Commerciale Direzione Amministrazione	Reporting periodico sulle attività svolte e volte all'acquisizione di nuovi Consulenti e Fornitori, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura (ad esempio <i>beauty contest</i> o assegnazione diretta); ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza. <i>[flusso previsto anche in calce alle Parti Speciali A e L]</i>	Semestrale
Direzione Commerciale	Indicazione dei contratti di sponsorizzazione eventualmente stipulati e delle iniziative sociali intraprese. <i>[flusso previsto anche in calce alla Parte Speciale D]</i> Elenco degli omaggi e atti di liberalità effettuati dalla Società, con indicazione dei soggetti destinatari. <i>[flusso previsto anche in calce alla Parte Speciale A]</i>	Semestrale
Direzione Personale, Organizzazione e R.U.	Elenco del personale assunto nel periodo di riferimento, con indicazione: i) dell'inquadramento e delle mansioni; ii) delle procedure seguite per la selezione; iii) dei controlli svolti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e iv) di eventuali legami tra il personale assunto con controparti contrattuali della Società e/o con la Pubblica Amministrazione <i>[flusso previsto anche in calce alle Parti Speciali A e L]</i> .	Semestrale
Direzione Amministrazione Segreteria di Direzione	Descrizione dei controlli effettuati in relazione ai pagamenti effettuati nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori, dei Partner e di qualsiasi altro soggetto terzo e dei relativi esiti.	Semestrale



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 100 di 202

PARTE SPECIALE – D –

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

CAPITOLO D.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*, D.Lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25 *octies*.

Per Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per “acquisto” si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Per “ricezione” si intende ogni forma di conseguimento del possesso de bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio

di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal Legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre

la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

Il Reato di Autoriciclaggio (art. 25 *octies*, D.Lgs. 231/2001)

L'1 gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 186/2014 recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*”.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge sopracitata, è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto 231 anche al Reato di Autoriciclaggio, attraverso l'inserimento nell'art. 25 *octies* del Decreto 231 di un richiamo espresso a tale nuova fattispecie di reato.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, è prevista per l'ente l'applicazione di una sanzione più severa.

La fattispecie di Reato di Autoriciclaggio (Art. 648 *ter.1* c.p.)

È punita la condotta di chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il secondo comma dell'art. 648 *ter.1* c.p. prevede, inoltre, una circostanza attenuante se il reato presupposto è un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (con conseguente diversificazione della pena a seconda della gravità del reato presupposto commesso).

Tale previsione non si applica tuttavia nell'ipotesi in cui il suddetto reato sia stato commesso con le modalità di cui all'art. 416 *bis* c.p. concernente il reato di “*Associazioni di tipo mafioso anche straniere*” ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nel qual caso troveranno applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648 *ter.1* c.p., costituendo

tale circostanza un'aggravante (art. 648 *ter.1*, comma 3, c.p.).

Un'ulteriore circostanza aggravante è prevista al quinto comma del suddetto articolo, il quale prevede l'aumento della pena qualora i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante la condotta di colui il quale *“si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”* (art. 648 *ter.1*, comma 6, c.p.).

In ogni caso, la condanna comporta, ai sensi dell'art. 648 *quater* c.p., la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee allo stesso reato. Qualora detta confisca non sia possibile, il giudice potrà comunque disporre la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione al reato in esame, il pubblico ministero potrà compiere, a sua volta, ogni attività di indagine che si rendesse necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca.

Non è invece punibile, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 648 *ter.1* c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati *“alla mera utilizzazione o al godimento personale”*.

Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. relativo al reato di *“Ricettazione”* secondo cui *“le disposizioni di questo art. si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

CAPITOLO D.2

D.2.1 Attività Sensibili e Attività Strumentali nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Le Attività Sensibili che, per il loro contenuto intrinseco, sono astrattamente considerate maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

1. selezione dei Fornitori, Consulenti e Partner e gestione dei relativi rapporti;
2. predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale).

L'Attività Strumentale che, pur non essendo direttamente sensibile al rischio di commissione dei reati in oggetto, può costituire comunque attività strumentale alla realizzazione degli stessi è la seguente:

- a. gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette Attività Sensibili sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo che potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello.

CAPITOLO D.3

Regole e principi di comportamento

D.3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati di Riciclaggio, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Clienti/Partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Al fine di prevenire la commissione del Reato di Autoriciclaggio, è fatto divieto di:

1. emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;

2. emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi reali;
3. effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute;
4. occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in modo da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economico/fiscale dell'anno.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

1. la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile (tra cui i bilanci) e fiscale, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
2. la Società assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
3. la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
4. i principali contratti con le controparti contrattuali devono contenere clausole standard che richiamino il rispetto dei principi comportamentali di cui al presente Modello al fine di prevenire la responsabilità della Società *ex* D.Lgs. 231/2001.

D.3.2 Principi comportamentali specifici

Il processo decisionale afferente le Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati deve uniformarsi ai criteri di seguito indicati.

Con riferimento alla selezione dei Fornitori, Consulenti e Partner e gestione dei relativi rapporti, la Società:

- verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori, Consulenti e Partner attraverso la richiesta di esibizione di visure ordinarie presso la Camera di Commercio, certificato antimafia, dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico;
- formalizza l'obbligo di mantenere traccia scritta di tutti i flussi informativi intercorrenti tra i Fornitori, i Consulenti, i Partner e la Società (compresi eventuali pareri emessi dai consulenti a supporto di richieste di consulenza specifica) nonché quello di mantenere copia di tutta la documentazione fornita a supporto della predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- verifica che i Fornitori, i Consulenti e i Partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI; qualora Fornitori, Consulenti e Partner siano in qualche modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni ad essi relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'amministratore delegato, e che venga informato l'Organismo di Vigilanza;
- garantisce la trasparenza e la tracciabilità degli eventuali accordi/joint venture con altre società per la realizzazione di investimenti, in Italia ed all'estero e ne verifica la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato, attraverso l'utilizzo di professionisti di fiducia);
- effettua controlli sui flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita onde verificare che non siano diretti verso paradisi fiscali o Paesi a rischio terrorismo, che non vi siano intermediari off-shore. Questi controlli sono svolti mediante la verifica della sede legale della società controparte e degli istituti di credito utilizzati nella transazione finanziaria;

- vieta l'accettazione di denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a Euro 3.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- prevede modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento del fornitore rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale ovvero rispetto a quelle dallo stesso utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;
- mantiene evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a Euro 3.000.

Con riferimento alla gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni in favore di soggetti privati (persone giuridiche), la Società assicura che i predetti non abbiano un valore superiore ad euro 150,00 e che vengano disposti solo a seguito di un preciso iter autorizzativo. La Società, inoltre, adotta un apposito elenco in cui vengono indicati le erogazioni, donazioni o omaggi eventualmente ammessi che deve fornito anche all'OdV il quale deve essere altresì informato delle erogazioni effettuate.

Inoltre, nella predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale), la Società si attiene ai seguenti principi di comportamento:

- nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, pone in essere una serie di misure formalizzate idonee ad assicurare che tutti i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - i. non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
 - ii. custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;

- nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, adotta presidi formalizzati volti a far sì che i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - i. non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
 - ii. non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
 - iii. non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
 - iv. non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Società si impegna, altresì, a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

CAPITOLO D.4

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 112 di 202

CAPITOLO D.5

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direzione Commerciale	Indicazione dei contratti di sponsorizzazione eventualmente stipulati e delle iniziative sociali intraprese. <i>[flusso previsto anche in calce alla Parte Speciale C]</i>	Annuale
Direzione Amministrazione	Relazione su: <ul style="list-style-type: none">- eventuali pagamenti in contanti (o tramite altri strumenti anonimi) eseguiti o ricevuti per valori pari o superiori a Euro 3.000, specificando i) l'autore del pagamento e ii) il motivo del pagamento in contanti;- pagamenti rilevanti effettuati o ricevuti a favore di o da enti terzi con sede legale in Paesi a rischio di terrorismo o in paradisi fiscali. Indicazione dei controlli effettuati sulle dichiarazioni fiscali rilasciate dalla Società e dei relativi esiti. Elenco Consulenti (tra cui consulenti fiscali, società di revisione) e Fornitori con indicazione in relazione a ciascuno di essi del fatturato generato verso la Società.	Annuale



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 113 di 202

PARTE SPECIALE – E –

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

CAPITOLO E.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati nei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25 *septies* del Decreto.

Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma, (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 *septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., *"la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:*

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*

- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o*
- *della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.*

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, l'art. 5 dello stesso esige che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio – secondo l'interpretazione giurisprudenziale più recente –, in termini di risparmi di costi o di tempi).

CAPITOLO E.2

E.2.1 Attività Sensibili in materia di sicurezza sul lavoro

Tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali i dipendenti, i collaboratori o gli appaltatori svolgono attività lavorativa per la Società, sia essa tipicamente d'ufficio ovvero connessa alla produzione industriale, espongono il lavoratore al rischio infortunistico; pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché la previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree a rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

1. adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. selezione degli appaltatori.

CAPITOLO E.3

REGOLE E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

E.3.1 Principi di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari del Modello sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) funzionigramma aziendale;
- b) CCNL;
- c) documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- d) ogni procedura operativa o organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

E.3.2 Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di Sicurezza sul Lavoro.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza

sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;

2) elaborare, all'esito di tale valutazione, i Documenti di Valutazione dei Rischi contenente tra l'altro:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Decreto Sicurezza);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione dei nominativi di RSPP, RLS e Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con i vari RSPP e il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

3) designare i Responsabili del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la preventiva designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in

relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ecc.

In relazione a tali compiti ed a ogni altro dovere incombente sul Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

I Dirigenti delegati possono a loro volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, sub-delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta sub-delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale sub-delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai Medici Competenti informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, eventualmente anche ricorrendo a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali, che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora, nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, questi dovrà darne immediata comunicazione anche all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;

- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il RSPP è coinvolto ed invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- istituire, ed aggiornare e custodire, per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al SPP, redigendo specifico verbale, con la frequenza prestabilita in relazione alle caratteristiche dell'Unità produttiva e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori;
- comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli *ex art.* 38, D.Lgs. n. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; oppure
- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55, D.Lgs. n. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";

- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il Committente

Il Committente, tra l'altro:

- si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto Sicurezza;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del Decreto Sicurezza.

Il Responsabile dei Lavori

È il soggetto che può essere incaricato – in relazione all'organizzazione - dal Committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Decreto Sicurezza. In particolare, ad esso, se nominato, competono, per la parte delegata, gli obblighi che il Titolo IV del Decreto Sicurezza pone in capo al Committente.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

E.3.3 Informazione, formazione e addestramento

Informazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra

prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- la Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun Lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi Lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Lavoratore, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- sui nominativi dei Lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di primo soccorso, nonché del RSPP, degli ASPP del Medico Competente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione e addestramento

La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal riguardo si specifica che:

- il RSPP e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione, approvato annualmente dal Datore di Lavoro;
- il suddetto piano di formazione potrà essere implementato, per temi specifici, su segnalazione dei RLS o sulla base di proposte provenienti dai responsabili territoriali;
- ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre nuove procedure di lavoro;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;

- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- ciascun Lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio quelle relative all'uso dei videoterminali; gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- i Dirigenti e i preposti ricevono a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSL; i contenuti di tale formazione comprendono:
 - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c) valutazione dei rischi;
 - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'accertamento del possesso di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

E.3.4 Flussi informativi e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare agevolmente a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) dall'alto verso il basso

La Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

Documentazione aziendale

La Società provvede alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei documenti rilevanti in relazione alla sicurezza sul luogo di lavoro. Ad esempio, vengono così conservati le cartelle sanitarie e il Documento di Valutazione dei Rischi.

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, ogni Medico Competente e gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;

- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- venga mantenuto aggiornato il registro degli infortuni, riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell' OdV;
- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e biologici sia predisposto il registro degli esposti;
- siano conservati i documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- avvenga la nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;

E.3.5 L'attività di monitoraggio

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro.

A tale scopo la Società:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

L'attività di monitoraggio viene assicurata attraverso il rispetto delle norme interne che prevedono:

- i ruoli ed i compiti dei soggetti responsabili delle seguenti attività:
 - emissione di procedure ed istruzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - verifica del buon funzionamento nel tempo degli impianti aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della loro manutenzione e della loro revisione;
 - verifica dei requisiti essenziali di sicurezza dell'edificio;
 - ricevimento di eventuali segnalazioni;
- l'acquisizione da parte dell'Organismo di Vigilanza, in qualunque momento e senza necessità di autorizzazione, di tutta la documentazione aziendale relativa ai controlli sulle procedure e le istruzioni di sicurezza;
- il controllo sullo svolgimento dei piani aziendali di informazione e formazione;
- l'emanazione delle istruzioni relative all'utilizzo delle attrezzature munite di videoterminali;
- la tempistica e la comunicazione dei risultati riscontrati;
- il sistema sanzionatorio applicato in caso di violazione delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

CAPITOLO E.4

I CONTRATTI DI APPALTO

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano sulla base di un contratto d'appalto all'interno dei propri siti.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espliciti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, Decreto Sicurezza, tra questi, in capo al Datore di Lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso l'acquisizione
 - del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D. Lgs. 81/08;
 - dell'elenco del personale dipendente che potrà avere accesso ai locali e alle aree di pertinenza della Società;
 - di dichiarazione attestante la formazione ricevuta dai lavoratori per i quali si richiede l'accesso;
 - di copie delle specifiche autorizzazioni rilasciate da enti pubblici e/o privati (se necessarie in relazione all'adempimento dell'attività);
 - di dichiarazione con cui si attesti di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
 - di copia del Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti coinvolti;
 - di eventuale copia di polizza assicurativa;
 - del certificato penale e dei carichi pendenti (ovvero di autocertificazione in merito alle circostanze in essi riportate).

- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- predisporre per ogni appalto che rientri nel perimetro di applicazione dell'art. 26 Decreto Sicurezza, un Documento di Valutazione di Rischi che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Si rimanda, altresì, in quanto applicabili, ai principi esposti nelle Parti Speciali A e C.

CAPITOLO E.5

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'OdV può svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- verifiche periodiche (avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia) sul rispetto dei principi generali e speciali contenuti nella presente Parte Speciale, nonché sulle procedure operative adottate in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, valutandone periodicamente l'efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del Decreto 231;
- proposizione ai soggetti competenti di eventuali azioni migliorative o modificative qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- collaborazione alla predisposizione e/o modifica delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- partecipare agli incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza;
- incontrare periodicamente il RSPP e/o il Medico Competente;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO E.6

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
RSPP RLS Direzione Personale, Organizzazione e R.U.	Relazione annuale in materia di salute e sicurezza contenente, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none">- segnalazione degli infortuni occorsi ai lavoratori;- modifiche e/o integrazioni apportate alla politica sulla salute e sicurezza sul lavoro e al sistema di gestione della sicurezza;- aggiornamento sui rischi concernenti l'attività aziendale e sulle misure di sicurezza adottate nel periodo di riferimento;- elenco delle sanzioni disciplinari verso dipendenti per violazione della normativa sulla SSL;- variazioni della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio nomina del RSPP, Medico Competente, ecc.) e aggiornamenti sul sistema di deleghe e procure in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	Annuale
Affari Legali	Aggiornamento in merito ai contratti di appalto di lavori stipulati dalla Società e circa la loro conformità alle previsioni dettate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	Semestrale
RSPP RLS Direzione Personale, Organizzazione e R.U.	Indicazione dei controlli (tra cui gli esiti degli <i>audit</i> condotti internamente o da enti certificatori terzi) effettuati in merito alla SSL e dei relativi esiti.	Annuale



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 136 di 202

PARTE SPECIALE – F –

REATI AMBIENTALI

CAPITOLO F.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 *undecies*, D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all' art. 25 *undecies* del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali").

F.1.1 Fattispecie di cui al Libro III del Codice Penale

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121² ha introdotto due nuove fattispecie nel codice penale:

- Part. 727 *bis* c.p. che punisce la condotta di chi uccide un animale facente parte di specie selvatica protetta ovvero di chi cattura o possiede un animale facente parte di specie selvatica protetta ovvero di chi distrugge, preleva o possiede un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti;
- Part. 733 *bis* c.p. che punisce la distruzione o il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Il nuovo art. 727 *bis* c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta; b) la condotta

² Il 7 luglio 2011 il Governo ha definitivamente approvato il D.Lgs. 121/2011 che ha recepito la Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela dell'ambiente e la Direttiva 2009/123/CE del 21 ottobre 2009 che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

L'Unione Europea ha imposto l'obbligo di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente le condotte illecite in esse individuate e introducendo un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, fino a questo momento non previsto per i reati ambientali.

La Direttiva 2008/99/CE prevedeva infatti l'obbligo di punire con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive una serie di condotte che provochino o possano provocare "il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna o alla flora", tra cui lo scarico, l'emissione o l'immissione illecita di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti, la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, l'attività di commercio o intermediazione nella gestione dei rifiuti.

di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il Legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Quanto alla fattispecie dell'art. 727 *bis* c.p., si pone la necessità di individuare cosa si intenda per "specie animale o vegetale selvatica protetta". In tal senso, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 121/2011 contiene la precisazione secondo la quale "Ai fini dell'applicazione dell'art. 727 *bis* c.p., per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE". Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (cosiddetta direttiva «Uccelli»).

La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

L'art. 733 *bis* c.p. punisce la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce "*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione*". Il comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 121/2011, infine, aggiunge che "*Ai fini dell'applicazione dell'art. 733 bis c.p. per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE*".

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l’ “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”.

G.1.2 Fattispecie di cui al D.Lgs. 152/2006

In relazione al Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) sono sanzionati:

- l’effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
- la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256);
- l’inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257);
- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258);
- il traffico illecito dei rifiuti (art. 259);

- le attività organizzate (trasporto, esportazione, importazione) per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);
- la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (art. 260 *bis*);
- il superamento dei valori limite di emissione (art. 279).

Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Riprendendo l'impostazione dell'art. 133 stesso D.Lgs. 152/2006 dettato in materia di sanzioni amministrative, in quanto il Legislatore con il Codice dell'Ambiente ha sostanzialmente usato il sistema del cosiddetto doppio binario sanzionatorio in tema di illeciti connessi alla violazione della disciplina delle acque, l'art. 137 contempla numerose condotte illecite rilevanti ai fini della responsabilità *ex* Decreto 231:

- scarico senza autorizzazione;
- scarico con autorizzazione sospesa o revocata;
- scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- scarico di acque industriali eccedenti i limiti tabellari imposti dal Codice dell'Ambiente;
- scarico di acque reflue urbane provenienti da depuratori ed eccedenti i limiti tabellari imposti dal Codice dell'Ambiente;
- violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;
- scarico in mare di sostanze vietate da parte di navi o aeromobili.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

L'art. 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (i.e. la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.

Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente art. sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto³ che l'intervenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non esclude la sua responsabilità a titolo di concorso se essa li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

La fattispecie incriminatrice punisce la condotta di chi inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiale o le acque sotterranee determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e, successivamente all'inquinamento, omette la bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato dalle autorità competenti (Comune, Provincia e Regione).

Se l'inquinamento del sito è cagionato da sostanze pericolose si possono applicare le ulteriori misure punitive previste la secondo comma dell'art. 257 (arresto e sanzione amministrativa).

Si rileva che la giurisprudenza che si è espressa sull'applicazione dell'art. 257, comma 2, non è omogenea nel giudizio circa la natura di autonoma⁴ oppure di fattispecie aggravata del reato base previsto dal primo comma⁵ da attribuire alla previsione del secondo comma.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

L'art. 258 stabilisce che siano punite le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

È inoltre prevista l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici in caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Vi è responsabilità anche nel caso in cui le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e

³ Cass. Pen., sez. III, 2 luglio 2008, n. 26526.

⁴ Cass. Pen. 13 aprile 2010, n. 2206.

⁵ Cass. Pen. 14 marzo 2007, n. 26479.

scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute, ovvero nel caso in cui le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle Autorità.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

I reati di traffico illecito di rifiuti dall'art. 259, comma 1, si riferiscono esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; l'art. de quo, poiché richiama il Regolamento CE n. 259/93 per la definizione di traffico illecito deve essere considerato una norma penale in bianco.

Il secondo comma, prevede che, in caso di condanna, sia disposta obbligatoriamente anche la confisca del mezzo di trasporto.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Per integrare la presente fattispecie occorrono una pluralità di operazioni (almeno due) tra l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la condotta di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque di gestione di rifiuti, l'ingente quantità di rifiuti, il carattere abusivo dell'attività di gestione.

Questo tipo di delitto ha natura di reato (i) necessariamente abituale, in quanto la sua integrazione richiede la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; (ii) di pura condotta, in quanto è su di questa che si incentra tutto il disvalore penale; (iii) si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

L'art. 260 *bis* punisce la falsità, l'omissione o la fraudolenta alterazione della documentazione che consente la tracciabilità dei rifiuti applicando anche in questo caso l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici.

Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Le fattispecie incriminatrici di cui al presente art. non costituiscono reato proprio potendo essere, la condotta tipica, commessa da chiunque.

In particolare, il comma 2 prevede la pena dell'ammenda in alternativa alla pena dell'arresto e nel caso in cui i valori limite o le prescrizioni violati siano contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina detta autorizzazione.

Il comma 5, invece, prevede sempre la pena dell'arresto nel caso in cui il superamento dei limiti comporti anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

F.1.3 Fattispecie di cui alla Legge n. 150/1992

Per quel che concerne la disciplina sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), sono puniti:

- l'importazione o l'esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento CE 338/97;
- la detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;
- la falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati.

In caso di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III, c.p..

F.1.4 Fattispecie di cui alla Legge n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

F.1.5 Fattispecie di cui al D.Lgs. n. 202/2007

Infine sono richiamati anche i reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive (artt. 8-9 D.Lgs. 202/2007).

F.1.6 Fattispecie di cui al Libro II, Titolo VI *bis*, Codice Penale

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

La norma punisce chi abusivamente provoca un disastro ambientale, che consiste nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui eliminazione sia particolarmente onerosa ed eccezionale, oppure nell'offesa all'incolumità pubblica, in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Sono punite molteplici condotte abusive (cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono, ecc.) concernenti materiali ad alta radioattività.

Associazione a delinquere con aggravante ambientale (art. 452 octies c.p.)

La norma prevede una specifica aggravante di pena per i reati di associazione a delinquere aventi lo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal codice penale. Se si tratta di reato di associazione mafiosa, costituisce aggravante il fatto stesso dell'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

CAPITOLO F.2

F.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25 *undecies* D. Lgs. 231/2001.

L'Attività Sensibile identificata con riferimento ai reati ambientali è la seguente:

1. Gestione dei rifiuti.

CAPITOLO F.3

Regole e principi di comportamento

F.3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Tutti i comportamenti rilevanti ai fini dell'Attività Sensibile devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti quivi richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

1. promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
2. generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
3. riduzione della produzione di rifiuti;
4. cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
5. richiamo dei fornitori al rispetto ambientale;
6. rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

F.3.2 Principi comportamentali specifici

La Società, nel rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individua gli adempimenti essenziali affinché sia garantita:

- a) l'identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- b) la sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione.

Nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti, la Società

- a) adotta una gestione dei Rifiuti nel rispetto delle prescrizioni normative e orientata alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi;
- b) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie Rifiuti;
- c) vigila sulla corretta Gestione dei Rifiuti, anche laddove affidati a terzi, segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti.

Nell'ambito delle attività di affidamento in appalto delle attività di gestione dei rifiuti e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico, la Società

- a) affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali. A tal riguardo, in particolare la Società verifica che:
 - i requisiti dei soggetti, inseriti nel comparto delle imprese qualificate che svolgono attività di Gestione di Rifiuti, siano sottoposti a monitoraggio e aggiornamento;
 - in sede di affidamento e nel corso dell'esecuzione delle attività di smaltimento o recupero di Rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti rilasciata dalla competente Autorità Amministrativa; (b) la tipologia e la quantità di Rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione; (c) la tipologia di attività di smaltimento o recupero per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione; (d) l'adesione al SISTRI (compresa l'attestazione di pagamento del contributo di iscrizione);

- in fase di affidamento e nel corso dell'esecuzione delle attività di trasporto di Rifiuti alle imprese autorizzate, sia verificata, ad esempio, la validità e la tipologia dell'iscrizione all'albo; la tipologia e la targa dei mezzi;
- b) nei contratti con tutti i terzi incaricati di una qualsiasi attività connessa alla gestione dei Rifiuti, devono essere redatti per iscritto e devono contenere clausole a tutela della Società che prevedano: (a) la garanzia da parte dei fornitori di avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, (b) dichiarazioni in merito al rispetto del Modello organizzativo della Società, (c) clausola risolutiva espressa in caso di violazione del Modello Organizzativo della Società, (d) obblighi per i fornitori/appaltatori/subappaltatori di comunicare tempestivamente ogni modifica/revoca delle autorizzazioni ricevute, ecc..

Si rimanda, altresì, in quanto applicabili, ai principi esposti nelle Parti Speciali A e C.

CAPITOLO F.4

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO F.5

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direzione Personale, Organizzazione e R.U.	Smaltimento di materiali informatici. Eventuali criticità emerse nei rapporti con gli smaltitori di rifiuti.	Ad evento



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 151 di 202

PARTE SPECIALE – G –

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI
CITTADINI DI PAESI TERZI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO REGOLARE**

CAPITOLO G.1

LA FATTISPECIE DI REATO

Delitti contro la personalità individuale e Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *quinquies* e art. 25 *duodecies*, D.Lgs. 231/2001).

Con legge n. 62 del 18 aprile 2005, è stato aggiunto al Decreto 231 l'art. 25 *quinquies*, rubricato "Delitti contro la personalità individuale" e che richiama diversi reati previsti dal codice penale.

Tra questi, vi sono il delitto di "Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù" e il cosiddetto reato di "caporalato".

Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600, c.p.)

L'art. 600 c.p. prevede la punizione di "*chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi*". L'articolo in parola precisa che "*la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona*".

Il reato di caporalato (art. 603 bis, c.p.)

In data 4 novembre 2016, è entrato in vigore l'articolo 603 *bis* del codice penale nella nuova formulazione. La legge in oggetto modifica, inoltre, l'art. 25 *quinquies* del Decreto 231, in tema di delitti contro la personalità individuale, aggiungendo, al comma 1, lett. a, il richiamo al nuovo reato di cui all'art. 603 *bis* c.p..

Il nuovo testo dell'articolo 603 *bis*, c.p., rubricato "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" dispone che "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato*" sia punito chiunque: 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;* 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione*

di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. È prevista una pena più severa “se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia”. Inoltre, ai fini dell’articolo in parola, “costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”. Costituiscono, invece, aggravanti del reato: “1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Con la nuova formulazione della fattispecie, è scomparso l’ambiguo riferimento al requisito dell’“organizzazione” dell’opera di intermediazione, presente nella precedente formulazione della norma, aprendo così le porte anche alla condanna di chi non compie tale attività in maniera stabile. Inoltre, per il perfezionamento della fattispecie non è più richiesto che lo stesso sia commesso mediante violenza o minaccia (o intimidazione), le quali configurano ora una mera ipotesi aggravante.

Il reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Il delitto di “*impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” è stato introdotto nel novero dei Reati Presupposto del Decreto 231, all’art. 25 *duodecies*, dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso

sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 *bis* c.p.

In particolare le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

CAPITOLO G.2

Attività Sensibili

Le Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione al reato in oggetto sono le seguenti:

1. instaurazione di rapporti di lavoro;
2. affidamento in appalto di servizi.

CAPITOLO G.3

Regole di comportamento

G.3.1 Principi generali di comportamento

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi (anche internazionali) vigenti e applicabili alla realtà aziendale, nonché alle procedure ed ai regolamenti aziendali e alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello.

Ai Destinatari è fatto in particolare divieto di:

- a. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25 *quinquies* e 25 *duodecies* del Decreto 231;
- b. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato qui considerata, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

A tal fine la Società:

- a. considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- b. vieta l'assunzione di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e vieta di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgano;
- c. assicura massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto per conto della Società.

G.3.2 Principi comportamentali specifici

Con riguardo all'instaurazione di rapporti di lavoro, la Società:

- in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi Extracomunitari, si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- controlla che, in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società;
- assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda – *inter alia* – l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Società.

Con riguardo all'affidamento in appalto di opere o servizi, la si assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

- la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di opere o servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
- l'obbligo, contrattualmente previsto, a carico dell'appaltatore/subappaltatore di rispettare la normativa in materia di lavoro;

- l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con un congruo preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
- l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e, successivamente, con periodicità stabilita dalle parti, copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
- la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
- l'obbligo dell'appaltatore a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Società.

La Società, inoltre, si assicura che:

- i lavoratori operanti alle dipendenze o, comunque, al servizio degli appaltatori e/o subappaltatori non operino in condizioni di sfruttamento;
- gli appaltatori e/o subappaltatori non impieghino lavoratori approfittando dello stato di bisogno degli stessi.

Si rimanda, altresì, in quanto applicabili, ai principi esposti nella Parte Speciale C.

CAPITOLO G.4

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 160 di 202

CAPITOLO G.5

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direzione Personale, Organizzazione e R.U.	Elenco di cittadini extracomunitari assunti nel periodo di riferimento, descrizione dell'iter procedurale di assunzione seguito e dei controlli effettuati in relazione agli obblighi di legge in tema di impiego dei lavoratori stranieri e permesso di soggiorno. Descrizione dei controlli effettuati circa il rispetto della normativa nazionale ed internazionale sulla tutela dei lavoratori.	Annuale
Direzione Amministrazione Affari Legali	Aggiornamento in merito ai contratti di appalto di lavori stipulati dalla Società (limitatamente a quello in cui Ancitel ha il ruolo di committente).	Semestrale



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 161 di 202

PARTE SPECIALE – H –

REATI INFORMATICI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

CAPITOLO H.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati informatici e dei delitti in violazione del diritto d'autore

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati Informatici e ai Delitti in Violazione del Diritto d'Autore introdotti nel *corpus* del Decreto 231 rispettivamente all'art. 24 *bis* e all'art. 25 *nonies*.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reato tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie di reato presuppongono, tra l'altro, un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le attività sensibili potenzialmente interessate dalle due tipologie di reato in commento risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi specifici di comportamento, mirano, in entrambi i casi, a garantire tra l'altro la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

I REATI INFORMATICI

Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

L'art. in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche al fine di alterare un documento pubblico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto “*abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo*”.

È prevista una pena più severa nei seguenti casi:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È prevista una pena ancor più severa qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, “*al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo*”.

La pena è più severa se il danno è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il Legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615 *quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Il delitto è integrato sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta.

L'art. 615 *quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo

funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

È prevista una pena più severa:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato è integrato, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, “*fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi*”.

La condotta vietata dall'art. 617 *quinquies* è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della

condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui".

La pena è più severa se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto *“commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità”*.

La sanzione è più severa se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata, altresì, nel caso il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto *“mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento”*.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis.

Il reato è integrato in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando “*il fatto di cui all'art. 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento*”.

La sanzione è più severa se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635 *ter*), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando “*il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine*

di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato”.

Questo reato può essere commesso da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a) bis e comma 3 legge n. 633/1941 “L.a.”)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- a) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
- b) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.a.)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per ciò che concerne i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e

locazione di programmi “pirata”.

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l’estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d’Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell’ipotesi dello scopo di profitto).

Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter L.a.)

La disposizione in esame tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell’ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l’ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell’opera dell’ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies L.a.)

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un’ottica di

tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 *bis* ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies L.a.)

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'art. definisce inoltre ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

CAPITOLO H.2

H.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati informatici e delitti in violazione del diritto d'autore

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. gestione del sistema informatico;
2. utilizzo di software e di banche dati;
3. attività di comunicazione e marketing (pubblicizzazione di prodotti tramite sito internet, stampa, ecc.).

CAPITOLO H.3

H.3.1 Regole e principi generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Informatici e dei Delitti commessi in violazione del diritto d'autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

In particolare non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, (ii) possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- utilizzare in maniera impropria contenuti coperti dal diritto d'autore;
- utilizzare segreti aziendali altrui.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei delitti *de quibus* e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *username* e delle *password* per accedere ai principali sistemi informatici utilizzati;

2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

H.3.2 Principi comportamentali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al precedente Capitolo, devono essere rispettati i principi comportamentali qui di seguito descritti.

In particolare:

1. è vietato introdurre in azienda e collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
2. è vietato modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
3. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
4. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;

5. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
6. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
7. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
8. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
9. è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
10. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
11. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
12. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

In relazione alla gestione del sistema informatico, la Società si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. informare adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username e password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;

2. fare sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
3. diffidare i Dipendenti dall'utilizzare il PC aziendale per uso personale;
4. informare i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
5. impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
6. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
7. limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;
8. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
9. fornire ogni sistema informatico di adeguato software *firewall* e *antivirus* e far sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;
10. impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
11. limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (cosiddetti "*virus*") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);

12. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software (cosiddetti "P2P", di *files sharing* o di *istant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società e sensibilizzare il personale ad adottare i programmi della Società che forniscono i medesimi servizi;
13. qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante *routers* dotati di antenna *WiFi*), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
14. prevedere un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
15. informare tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;
16. utilizzare sistemi di *back up* e *continuity*;
17. prevedere l'obbligo di segnalazione delle irregolarità riscontrate nell'utilizzo delle abilitazioni;
18. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
19. effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli *ex ante* ed *ex post* sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, rielaborare con regolare cadenza i *log* dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali;

In relazione all'Attività Sensibile rappresentata dall'utilizzo di software e delle banche dati, la Società si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. effettuare periodicamente controlli al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di un numero di licenze superiori rispetto a quelle concordate con i fornitori dei relativi *software*;
2. verificare periodicamente la corrispondenza tra le banche dati in uso e il numero delle licenze ottenute per il relativo utilizzo.

Nell'attività di comunicazione e marketing (pubblicizzazione di prodotti tramite sito internet, stampa, ecc.), la Società si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. effettuare, per quanto di propria competenza, un controllo sistematico e formalizzato sulla fonte di provenienza delle immagini utilizzate per presentazioni e brochure pubblicitarie;
2. verificare che i video e la musica diffusi tramite la rete intranet e la televisione aziendale avvenga nel rispetto dei principi normativi e delle procedure aziendali;
3. verificare periodicamente l'eventuale pubblicazione sul proprio sito internet aziendale di materiale non autorizzato;
4. informare i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore e, in particolare, sulle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario;
5. prevedere, in tutti i contratti stipulati con le società di comunicazione o con le agenzie pubblicitarie, l'obbligo a carico delle stesse di procurarsi tutte le licenze necessarie all'utilizzo delle opere artistiche inserite nelle campagne promozionali (tra cui, ad esempio, video, immagini e contenuti musicali, ecc.).

CAPITOLO H.4

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO H.5

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile EROGAZIONE	<p>Relazione avente a oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">- descrizione dei presidi informatici adottati dalla Società per impedire utilizzi impropri dei sistemi informatici da parte dei dipendenti;- eventuali piani di <i>business continuity</i> e <i>disaster recovery</i>;- segnalazione di ogni ipotesi di <i>data breach</i> e di attacchi informatici; <p>Segnalazione di ogni irregolarità relativa all'utilizzo dei sistemi informatici della Società.</p> <p>Descrizione dei controlli effettuati in tema di IT (ad esempio, sull'utilizzo delle licenze <i>software</i>) e dei relativi esiti.</p>	Annuale



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 183 di 202

PARTE SPECIALE – I –

**REATI IN TEMA DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL
COMMERCIO E FALSITÀ IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

CAPITOLO I.1

Le fattispecie dei reati di falsità nei segni di riconoscimento e di delitti contro l'industria e il commercio

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di falsità nei segni di riconoscimento e ai delitti contro l'industria e il commercio introdotti nel *corpus* del Decreto 231 rispettivamente all'art. 25 *bis* e 25 *bis*.1.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale.

REATI IN TEMA DI FALSITA' NEI SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La nuova disposizione di cui all'art. 25 *bis* del Decreto 231 ha ampliato la categoria dei Reati Presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente includendovi le fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni. I Reati Presupposto dell'art. 25 *bis* riguardano, oltre ai reati in materia di strumenti e segni di riconoscimento sopra descritti, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Tra i reati previsti dall'art. 25 *bis* si evidenziano i seguenti:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Il reato in oggetto è commesso da colui che, potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale appartenente a terzi, contraffà o altera marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Il reato in questione è commesso altresì da colui che contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali (nazionali o esteri), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti sopra previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Commette la fattispecie criminosa in oggetto chiunque introduca nello Stato opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) contraffatti o alterati al fine di venderli (a tal proposito si segnala che per commettere il reato in oggetto è sufficiente la detenzione finalizzata alla vendita) o metterli comunque in circolazione.

Anche in questo caso, i delitti sopra previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (supplemento ordinario n. 136), ha introdotto (art. 15, co. 7) nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 *bis*.1 "Delitti contro l'industria e il commercio".

In conseguenza della menzionata novella legislativa nonché al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, viene di seguito fornita un'esemplificazione delle condotte che integrano le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Le modalità con le quali potrebbe essere possibile realizzare il comportamento criminoso in oggetto sono molteplici: una caratteristica del reato di turbata libertà dell'industria e del

commercio è, tuttavia, l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Il reato in oggetto si realizza qualora nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il tema della concorrenza sleale è noto. Per sconfinare nell'ambito penale, tuttavia, è necessario agire con minaccia o violenza al fine di controllare o quantomeno condizionare le attività commerciali, industriali o produttive incidendo sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza; e così, qualsiasi forma di violenza o minaccia che sfoci nell'intimidazione di un concorrente magari in occasione di una gara potrebbe rientrare nella fattispecie criminosa in oggetto.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Le frodi contro le industrie nazionali si realizzano ogniqualvolta, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione (sui mercati nazionali o esteri) prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagioni un danno all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato in oggetto si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

È, altresì, punito chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato in questione punisce chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 187 di 202

Salva l'applicazione degli artt. 473 c.p. (*contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*) e 474 c.p. (*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*), è punito chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

I delitti sopra indicati sono punibili purché siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CAPITOLO I.2

Attività Sensibili

Premesso che, come già ampiamente ricordato, la Società ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001, la principale Attività Sensibile che la Società ha individuato al proprio interno, nell'ambito dei reati di falsità nei segni di riconoscimento e di turbata libertà dell'industria e del commercio, è la seguente:

1. gestione dei rapporti commerciali.

CAPITOLO I.3

Regole di comportamento

I.3.1 Il sistema in generale

Nell'espletamento delle Attività Sensibili, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare la normativa italiana in materia generalmente applicabile.

I.3.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (artt. 25 *bis* ed art. 25 *bis.1* del Decreto).
- utilizzare prodotti di dubbia origine o i cui marchi possano essere contraffatti;
- utilizzare diritti di proprietà industriale altrui nell'ambito dei processi produttivi (ad esempio, utilizzare materiali che siano coperti da brevetto industriale senza ottenere un'apposita licenza);
- utilizzare disegni o modelli appartenenti ad altri concorrenti e protetti da diritti di proprietà industriale per la realizzazione e ideazione di nuovi prodotti;
- indicare una composizione di un prodotto commercializzato dalla Società non esattamente corrispondente a quella reale;
- indicare una provenienza del prodotto non esattamente corrispondente al luogo di produzione in violazione della normativa rilevante;
- introdurre nello Stato italiano prodotti con indicazioni di provenienza non veritiere;
- introdurre nello Stato italiano prodotti con segni distintivi contraffatti;
- perpetrare comportamenti criminosi al fine di denigrare i concorrenti ed i loro prodotti;



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 190 di 202

- sviluppare campagne pubblicitarie e/o comunicazioni al pubblico la cui finalità è quella di screditare uno o più concorrenti;
- ostacolare l'attività di vendita di un concorrente danneggiando la rispettiva rete commerciale al fine di ottenerne indiretto vantaggio;
- effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una concorrenza scorretta e/o non trasparente.

I.3.3 Principi specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei principi generali anzidetti, devono essere rispettati i principi comportamentali qui di seguito descritti.

In particolare:

- tiene un elenco di tutti i marchi e brevetti eventualmente registrati dalla Società o per i quali è stata concessa licenza d'uso alla medesima;
- nell'ambito dei processi di ideazione di nuovi prodotti, istituire una fase di controllo finalizzata ad evitare che siano utilizzati modelli o disegni altrui protetti da diritti di proprietà industriale;
- utilizzare marchi di altrui titolarità solo se propriamente licenziati alla Società;
- rispettare il flusso informativo periodico nei confronti delle funzioni di controllo che permetta di verificare la liceità dei marchi utilizzati come previsto al punto che precede;
- verificare che l'utilizzo dei materiali non violi diritti di proprietà industriale altrui attraverso procedure di controllo nell'ambito del processo produttivo;
- verificare che l'origine e la provenienza dei prodotti sia indicata correttamente;
- mantenere un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con i concorrenti e con i clienti;
- nei contratti con i Partner e Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che manlevi la Società da eventuali violazioni di diritti industriali altrui e che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello;
- la formalizzazione di procedure riguardo ai controlli del rispetto degli standard qualitativi dei prodotti e dei servizi;
- la sensibilizzazione – soprattutto dei soggetti maggiormente esposti al contatto con i competitor o con i clienti della Società (ad esempio, gli Area Manager e gli agenti) – al rispetto, in particolare nella commercializzazione dei prodotti e dei servizi, di regole e di principi di condotta volti a garantire una corretta e legittima concorrenza.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 192 di 202

CAPITOLO I.4

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle policy aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 194 di 202

CAPITOLO I.5

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Affari Legali Direzione Commerciale	Segnalazione in merito ad eventuali azioni (anche non giudiziali) avviate da concorrenti e/o clienti in merito alla commissione di condotte riconducibili ai reati di cui alla presente Parte Speciale (ad esempio, riguardanti atti di concorrenza asseritamente sleale ovvero aventi ad oggetto la qualità dei prodotti e servizi commercializzati da parte della Società).	Ad evento
Direzione Produzione	Elenco dei controlli effettuati in merito alla qualità dei prodotti e servizi della Società e dei relativi esiti.	Annuale



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Rev. 01
Data: 09/05/2017
Pag. 195 di 202

PARTE SPECIALE – L –

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

CAPITOLO L.1

Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti di criminalità organizzata introdotti nel *corpus* del Decreto 231 all'art. 24 *ter*.

La tipologia dei reati in esame comprende le seguenti fattispecie criminose:

- “*associazione per delinquere*” di cui all'art 416 c.p.;
- “*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)*” di cui all'art. 416 comma 6 c.p.;
- “*associazione di stampo mafioso anche straniero*” di cui all'art. 416 *bis* c.p.;
- “*scambio elettorale politico-mafioso*” di cui all'art. 416 *ter* c.p.;
- “*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*” di cui all'art. 630 c.p.;
- “*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*” di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- “*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*” di cui all'art. 407 comma 2, lett. *a*), n. 5, c.p..

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 24 *ter* del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la Società.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma

delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 416, comma 6, c.p.)

Il reato in esame è integrato mediante l'esercizio su altra persona, con vincolo associativo, di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero attraverso la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

CAPITOLO L.2

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno, nell'ambito dei reati di criminalità organizzata, sono le seguenti:

1. selezione di Fornitori, Consulenti e Partner e gestione dei relativi rapporti;
2. selezione e assunzione del personale.

CAPITOLO L.3

REGOLE DI COMPORTAMENTO

L.3.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento delle Attività Sensibili, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- il complesso di procedure aziendali che costituiscono attuazione dei principi contenuti nella presente Parte Speciale;
- la normativa italiana in materia generalmente applicabile.

L.3.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- procedere all'assunzione di personale dipendente senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità; è inoltre fatto divieto di favorire candidati per il solo fatto che gli stessi siano legati da rapporti di parentela, affinità o amicizia con soggetti operanti all'interno della Società;
- instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

L.3.3 Principi specifici di comportamento

Nella selezione di Fornitori, Consulenti e Partner e gestione dei relativi rapporti, valgono i seguenti principi:

- la Società adotta procedure o *policy* aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri; a tal fine si richiama il rispetto dei principi specifici previsti nelle Parti Speciali relative ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai Reati di Riciclaggio;
- la Società prevede apposite clausole che consentano di risolvere immediatamente il rapporto nel caso di condanna anche non definitiva per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Il processo di selezione del personale, deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri: i) professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare; ii) uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati; e ii) conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell' OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

Si rimanda, altresì, in quanto applicabili, ai principi esposti nelle Parti Speciali A, C, D e G.

**CAPITOLO L.4
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle procedure adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO L.5

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direzione Personale, Organizzazione e R.U.	Elenco del personale assunto nel periodo di riferimento, con indicazione: i) dell'inquadramento e delle mansioni; ii) delle procedure seguite per la selezione; iii) dei controlli svolti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e iv) di eventuali legami tra il personale assunto con controparti contrattuali della Società e/o con la Pubblica Amministrazione <i>[flusso previsto anche in calce alle Parti Speciali A e C]</i> .	Semestrale
Affari Legali Direzione Produzione Direzione Commerciale Direzione Amministrazione	Reporting periodico sulle attività svolte e volte all'acquisizione di nuovi Consulenti e Fornitori, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura (ad esempio <i>beauty contest</i> o assegnazione diretta); ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza <i>[flusso previsto anche in calce alle Parti Speciali A e C]</i> .	Semestrale
Affari Legali Direzione Personale, Organizzazione e R.U.	Segnalazione di eventuali denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di Fornitori, Consulenti e Partner commerciali. Segnalazione di denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di dipendenti. Segnalazioni di eventuali interferenze criminali nell'ambito delle attività aziendali.	Ad evento